



## COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**Oggetto:** CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI/ATTIVITA' SILVO PASTORALI TRA UNIONE MONTANA VALBRENTA E COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA

L'anno 2017 il giorno TRENTUNO del mese di OTTOBRE  
alle ore 16.00 nella residenza Comunale.

Convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale di questo Comune si è riunita sotto la presidenza del Sindaco signor **Riccardo Poletto** e nelle persone dei signori Assessori:

		<b>PRESENTE</b>
<b>Roberto Campagnolo</b>	<b>Vice Sindaco</b>	<u>SI</u>
<b>Erica Bertoncello</b>	<b>Assessore</b>	<u>SI</u>
<b>Maria Cristina Busnelli</b>	<b>Assessore</b>	<u>SI</u>
<b>Giovanni Battista Cunico</b>	<b>Assessore</b>	<u>SI</u>
<b>Oscar Mazzocchin</b>	<b>Assessore</b>	<u>SI</u>
<b>Linda Munari</b>	<b>Assessore</b>	<u>SI</u>
<b>Angelo Vernillo</b>	<b>Assessore</b>	<u>SI</u>

con l'assistenza del **Segretario Generale dott. Antonello Accadia**

#### PARERI

<b>AREA V- URBANISTICA</b> PARERE FAVOREVOLE PER LA REGOLARITA' TECNICA AI SENSI DELL'ART. 49 D.LGS. N. 267/2000 (Firma) <u>ing. Walter Stocco</u> data <u>26/10/2017</u>
<b>SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO</b> PARERE FAVOREVOLE PER LA REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 49 D.LGS. N. 267/2000 (Firma) <u>dott. Francesco Benacchio</u> data <u>31 OTT. 2017</u>
<b>SEGRETARIO GENERALE</b> PARERE FAVOREVOLE PER LA LEGITTIMITA' AI SENSI ART. 35 - 7° COMMA STATUTO COMUNALE (Firma) dott. A. Accadia <u>Accadia</u> data <u>31/10/2017</u>

Accertata l'acquisizione dei pareri e riconosciuta legale l'adunanza

**LA GIUNTA COMUNALE**

### **Premesso che:**

Il patrimonio silvopastorale di Bassano del Grappa comprende una superficie accorpata di 269,17 ettari, ubicata interamente nell'ex-censuario di Valrovina;

Secondo consuetudine, confermata dall'esistenza del vincolo di uso civico, i prodotti del territorio boscato vengono impiegati per soddisfare il fabbisogno di legna da ardere dei residenti nella succitata frazione, oggi località Valrovina e Rubbio;

Gran parte della superficie è occupata dalle formazioni boscate (195,69 ettari), governate a ceduo o recentemente avviata ad altofusto, con l'aggiunta di giovani rimboschimenti di Abete rosso ed altre conifere (Pino Strobo e Larice), mentre la frazione residua è occupata dai pascoli di Malga Vallerana e di Malga Val Pozzolo (69,86 ettari), cui si aggiungono 3,6 ettari di improduttivi pertinenti strade, fabbricati e cave dismesse;

La suddivisione nei tipi forestali è la seguente:

<b>TIPO FORESTALE</b>	<b>ettari</b>	<b>incidenza %</b>
PECCEETA	94,70	48,4%
SECONDARIA MONTANA		
PECCEETA SU	26,90	13,7%
FAGGETA SUBMONTANA		
FAGGETA	46,55	23,8%
SUBMONTANA CON OSTRIA		
ORNO-OSTRIETO SU	20,68	10,6%
FAGGETA SUBMONTANA		
CORILETO	6,86	3,5%
<b>Totale</b>	<b>195,69</b>	<b>100,0%</b>

Sulla base della ripartizione assestamentale adottata dal Piano di riassetto forestale dei beni silvo-pastorali, sono state individuate 14 particelle; tolte le 2 particelle della compresa C (72,1371 Ha), comprendenti le Malghe comunali, rimangono 12 particelle a destinazione forestale vera e propria: di queste 4 sono classificate a ceduo di produzione per 66,67 Ha e 10 sono attribuite alla fustaia per 130,37 Ha;

### **Considerato che:**

- l'art. 27 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 al comma 1 stabilisce che: *“Le comunità montane sono unioni di comuni, enti locali costituiti fra comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a province diverse, per la valorizzazione delle zone*

*montane per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per l'esercizio associato delle funzioni comunali";*

- la L.R. 28.09.2012, n. 40, modificata con la successiva L.R. 28.12.2012, n. 49, ha disciplinato l'istituzione delle Unioni Montane prevedendo che le stesse vengano costituite in territorio montano tra i Comuni ricompresi nelle zone omogenee di cui all'art. 2 della L.R. 03.07.1992, n. 19 recante "*Norme sull'istituzione e funzionamento delle comunità Montane*";

- alle Unioni Montane sono attribuite, pertanto, tutte le funzioni in capo alle preesistenti Comunità Montane come previsto dalla L.R. 13.04.2001, n. 11;

- in data 01.04.2014 è stata costituita l'Unione Montana Valbrenta con l'adesione dei Comuni di Cismon del Grappa, Valstagna, San Nazario, Campolongo sul Brenta, Solagna, Pove del Grappa e Bassano del Grappa;

- i Comuni aderenti all'Unione hanno confermato la delega per la gestione delle funzioni di cui alla L.R. 13.04.2001, n. 11;

**Considerato** quindi che l'Unione Montana Valbrenta intende valorizzare e sviluppare le funzioni proprie attribuite dalla Legge in materia di valorizzazione e sviluppo del patrimonio agro-forestale di proprietà dei singoli Enti aderenti;

**Considerato** altresì che il Comune di Bassano del Grappa persegue l'interesse comune con l'Unione Montana Valbrenta di tutela e valorizzazione del territorio e dell'ambiente naturale montano e forestale - contiguo con altri comuni aderenti all'Unione - e di sviluppo di sinergie nell'ambito delle migliori boschive e pascolive e che, a tal fine, intende avvalersi della collaborazione dell'Unione Montana Valbrenta per la gestione coordinata di alcuni servizi/attività inerenti al proprio patrimonio silvo-pastorale come di seguito specificati:

- a. Attività di consegna e riconsegna e di controllo sulla gestione durante la stagione monticatoria di due Malghe di proprietà comunale, denominate Vallerana e Val Pozzolo, redigendo i relativi verbali che dovranno riportare le eventuali necessità manutentive ed essere inviati in copia al Comune per gli adempimenti di competenza, secondo quanto previsto dai relativi atti di concessione-convenzione e dal Disciplinare tecnico economico per l'utilizzo dei pascoli montani;
- b. Gestione tecnica del Piano di riassetto forestale dei beni silvo-pastorali del Comune per quanto concerne il patrimonio forestale, compresi piani e relazioni di taglio e procedure di bandi/avvisi d'asta per vendita legname;
- c. Assegnazione annuale del legname alle Malghe comunali Vallerana e Val Pozzolo;
- d. Gestione tecnica delle migliori boschive e pascolive;

- e. Realizzazione nell'ambito degli interventi di miglorie boschive e pascolive di progetti approvati dal Comune e finanziati anche con i proventi derivanti dagli accantonamenti ordinari a titolo di miglorie boschive e pascolive;
- f. Attività afferenti alla gestione del diritto di uso civico di legnatico, in particolare il relativo procedimento di gara, responsabile unico del procedimento/direzione dei lavori/direttore dell'esecuzione del contratto/collauda, nel rispetto della normativa in materia di contratti pubblici, rimanendo a carico del Comune l'attività amministrativa di assegnazione agli aventi diritto e l'attività finanziaria (introiti/pagamenti); l'Unione provvede ai piani/relazioni di taglio, in collaborazione anche con la Regione in applicazione del Regolamento per l'esercizio degli usi civici del Comune di Bassano del Grappa nonché delle relative delibere attuative di Giunta comunale;
- g. Supporto tecnico-amministrativo per la predisposizione dei bandi/avvisi di gara per l'aggiudicazione in concessione di due Malghe di proprietà comunale, denominate Vallerana e Val Pozzolo;
- h. Supporto tecnico-amministrativo per la predisposizione di nuovi testi regolamentari o di modifica dei regolamenti comunali in materia di usi civici e gestione del patrimonio montano;
- i. Supporto tecnico-amministrativo nella partecipazione a bandi di gara di PSR (Piano di Sviluppo Rurale) per gli investimenti sul patrimonio silvo-pastorale e nella predisposizione delle relative domande di accesso ai contributi pubblici;

**Considerato** al riguardo l'art. 30, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 che consente agli enti locali di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, mediante la stipulazione fra loro di apposite convenzioni;

**Considerato** altresì l'art. 15 della L. 07.08.1990, n. 241 che dispone la facoltà delle amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

**Considerato** inoltre l'art. 5 della L.R. 28.09.2012, n. 40 che prevede la stipula fra le Unioni Montane o con singoli comuni di apposite convenzioni;

**Considerato**, quindi, che è interesse del Comune di Bassano del Grappa disporre di un'adeguata e sinergica programmazione degli interventi da porre in essere per una più efficace ed efficiente tutela e valorizzazione del territorio e dell'ambiente naturale montano e forestale, confinante con quello di altri Comuni aderenti all'Unione Montana Valbrenta, e, valutate le necessità gestionali ed organizzative delle prestazioni di cui trattasi, si intende avvalersi della opportunità offerta in particolare dal surrichiamato art. 30 per sottoscrivere con l'Unione Montana Valbrenta, per la durata di 5 (cinque) anni, a far tempo dal 1° gennaio 2018, con possibilità di rinnovo espresso, la bozza di convenzione ad oggetto "*Convenzione per l'esercizio di servizi/attività silvo-pastorali tra l'Unione Montana Valbrenta ed il Comune di Bassano del Grappa*", che si allega

alla presente per farne parte integrante e sostanziale (**Allegato sub. 1**), con compenso forfettario annuo di € 2.000,00 al netto degli oneri finanziari se dovuti;

**Vista** la delibera di C.C. n. 113 del 29.12.2016 di approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019;

**Vista** la delibera di G.C. n. 72 del 28.03.2017 ad oggetto di approvazione del PEG 2017-2019;

**Visti** gli artt. 30, 48, 49 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

**Visto** l'art. 15 della L. 07.08.1990, n. 241;

**Visti** gli artt. 27, 28, 35 e 39 dello Statuto Comunale;

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge,

## **DELIBERA**

I. Di approvare, per i motivi sopra illustrati e qui richiamati, la convenzione fra l'Unione Montana Valbrenta e il Comune di Bassano del Grappa, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (**Allegato sub. 1**), che disciplina lo svolgimento coordinato dei seguenti servizi/attività:

- a. Attività di consegna e riconsegna e di controllo sulla gestione durante la stagione monticatoria di due Malghe di proprietà comunale, denominate Vallerana e Val Pozzolo, redigendo i relativi verbali che dovranno riportare le eventuali necessità manutentive ed essere inviati in copia al Comune per gli adempimenti di competenza, secondo quanto previsto dai relativi atti di concessione-convenzione e dal Disciplinare tecnico economico per l'utilizzo dei pascoli montani;
- b. Gestione tecnica del Piano di riassetto forestale dei beni silvo-pastorali del Comune per quanto concerne il patrimonio forestale, compresi piani e relazioni di taglio e procedure di bandi/avvisi d'asta per vendita legname;
- c. Assegnazione annuale del legname alle Malghe comunali Vallerana e Val Pozzolo;
- d. Gestione tecnica delle miglorie boschive e pascolive;
- e. Realizzazione nell'ambito degli interventi di miglorie boschive e pascolive di progetti approvati dal Comune e finanziati anche con i proventi derivanti dagli accantonamenti ordinari a titolo di miglorie boschive e pascolive;
- f. Attività afferenti alla gestione del diritto di uso civico di legnatico, in particolare il relativo procedimento di gara, responsabile unico del procedimento/direzione dei lavori/direttore dell'esecuzione del contratto/collauda, nel rispetto della normativa in materia di contratti pubblici, rimanendo a carico del Comune l'attività amministrativa di assegnazione agli aventi diritto e l'attività finanziaria (introiti/pagamenti); l'Unione provvede ai piani/relazioni di taglio, in collaborazione anche con la Regione in applicazione del Regolamento per l'esercizio degli usi civici del Comune di Bassano del Grappa nonché delle relative delibere attuative di Giunta comunale;

- g. Supporto tecnico-amministrativo per la predisposizione dei bandi/avvisi di gara per l'aggiudicazione in concessione di due Malghe di proprietà comunale, denominate Vallerana e Val Pozzolo;
  - h. Supporto tecnico-amministrativo per la predisposizione di nuovi testi regolamentari o di modifica dei regolamenti comunali in materia di usi civici e gestione del patrimonio montano;
  - i. Supporto tecnico-amministrativo nella partecipazione a bandi di gara di PSR (Piano di Sviluppo Rurale) per gli investimenti sul patrimonio silvo-pastorale e nella predisposizione delle relative domande di accesso ai contributi pubblici;
2. Di dare atto che la relativa spesa forfettaria annua di € 2.000,00, oltre oneri finanziari se dovuti, trova copertura al capitolo n. 153600 "Spese per tutela ecologica" del bilancio 2017 di cui alla cod. Min. 9.03.1.0103;
  3. Di conferire mandato al Dirigente dell'Area V-Urbanistica per la sottoscrizione della suddetta convenzione;
  4. Di dare atto che ai provvedimenti conseguenti alla presente deliberazione provvederà il Dirigente competente per materia;
  5. Di specificare che i pareri di cui agli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 27, 35 e 39 dello Statuto Comunale sono espressi sul frontespizio della presente deliberazione.



## CONVENZIONE PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI/ATTIVITA' SILVO-PASTORALI TRA L'UNIONE MONTANA VALBRENTA ED IL COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA

### TRA

l'Unione Montana Valbrenta, con sede a San Nazario in Piazza IV Novembre 15, codice fiscale 93001950141, rappresentato dal \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ domiciliato per la carica presso la sede suddetta, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con delibera della Giunta dell'Unione n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge;

### E

Il Comune di Bassano del Grappa, con sede a Bassano del Grappa in via Matteotti n. 39, codice fiscale 00168480242, rappresentato dal Dirigente \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede suddetta, legittimato dall'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, come successivamente modificato ed integrato, e dal decreto sindacale prot. com. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, e autorizzato alla sottoscrizione del presente atto dalla delibera di Giunta Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge.

### PREMESSO:

- Che l'art. 27 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 al comma 1 stabilisce che: *"Le comunità montane sono unioni di comuni, enti locali costituiti fra comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a province diverse, per la valorizzazione delle zone montane per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni conferite e per l'esercizio associato delle funzioni comunali"*;
- Che la L.R. 28.09.2012, n. 40, modificata con la successiva L.R. 28.12.2012, n. 49, ha disciplinato l'istituzione delle unioni montane prevedendo che le stesse vengano costituite in territorio montano tra i Comuni ricompresi nelle zone omogenee di cui all'art. 2 della L.R. 03.07.1992, n. 19 recante *"Norme sull'istituzione e funzionamento delle comunità Montane"*;
- Che alle Unioni Montane sono attribuite pertanto tutte le funzioni in capo alle preesistenti Comunità Montane come previsto dalla L.R. 13.04.2001, n. 11;
- Che in data 01.04.2014 è stata costituita l'Unione Montana Valbrenta con l'adesione dei Comuni di Cismon del Grappa, Valstagna, San Nazario, Campolongo sul Brenta, Solagna, Pove del Grappa e Bassano del Grappa;
- Che, con l'adesione, i Comuni hanno confermato la delega per la gestione delle funzioni di cui alla L.R. 13.04.2001, n. 11;
- Che l'Unione Montana Valbrenta intende valorizzare e sviluppare le funzioni proprie attribuite dalla Legge in materia di valorizzazione e sviluppo del patrimonio agro-forestale di proprietà dei singoli Enti e contiguo tra loro;
- Che il patrimonio silvo-pastorale del Comune di Bassano del Grappa comprende una superficie accorpata di 269,17 ettari a destinazione forestale, confinante con quella dei

comuni aderenti all'Unione Montana Valbrenta e ubicata interamente nell'ex-censuario di Valrovina, caratterizzata dal vincolo di uso civico e dalla presenza di due Malghe di proprietà comunale (Vallerana e Val Pozzolo);

- Che il Comune di Bassano del Grappa persegue l'interesse comune con l'Unione Montana Valbrenta di tutela e valorizzazione del territorio e dell'ambiente naturale montano e forestale e di sviluppo di sinergie nell'ambito delle miglorie boschive e pascolive e che, a tal fine, intende avvalersi della collaborazione dell'Unione Montana per la gestione di alcuni servizi/attività inerenti al proprio patrimonio silvo-pastorale;
- Che il Comune di Bassano del Grappa sta provvedendo alla redazione del Piano di riassetto forestale dei beni silvo-pastorali (2004-2015), in forma sommaria, per il dodicennio 2017-2028;
- Che l'art. 15 della legge 07.08.1990, n. 241, autorizza le Pubbliche Amministrazioni a concludere accordi fra loro per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Che l'art. 30, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, prevede che gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- Che l'art. 5 della L.R. 28.09.2012, n. 40 consente la stipula fra le Unioni Montane o con singoli comuni di apposite convenzioni;
- Che il Comune di Bassano del Grappa, per la gestione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, intende avvalersi della opportunità offerta dal citato art. 30 comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in accordo con l'Unione Montana Valbrenta che è disponibile alla collaborazione.

## **TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

### **1. Premesse**

Le premesse in narrativa costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

### **2. Oggetto**

L'Unione Montana Valbrenta, di seguito "Unione", con specifico riferimento all'art. 30, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che prevede la possibilità svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, si impegna a collaborare con il Comune di Bassano del Grappa, di seguito "Comune", per lo svolgimento delle seguenti attività inerenti al patrimonio silvo-pastorale di proprietà del Comune medesimo:

- a. Attività di consegna e riconsegna e di controllo sulla gestione durante la stagione monticatoria di due Malghe di proprietà comunale, denominate Vallerana e Val Pozzolo, redigendo i relativi verbali che dovranno riportare le eventuali necessità manutentive ed essere inviati in copia al Comune per gli adempimenti di competenza, secondo quanto previsto dai relativi atti di concessione-convenzione e dal Disciplinare tecnico economico per l'utilizzo dei pascoli montani.
- b. Gestione tecnica del Piano di riassetto forestale dei beni silvo-pastorali del Comune per quanto concerne il patrimonio forestale, compresi piani e relazioni di taglio e procedure di bandi/avvisi d'asta per vendita legname;
- c. Assegnazione annuale del legname alle Malghe comunali Vallerana e Val Pozzolo;

- d. Gestione tecnica delle miglorie boschive e pascolive;
- e. Realizzazione nell'ambito degli interventi di miglorie boschive e pascolive di progetti approvati dal Comune e finanziati anche con i proventi derivanti dagli accantonamenti ordinari a titolo di miglorie boschive e pascolive;
- f. Attività afferenti alla gestione del diritto di uso civico di legnatico, in particolare il relativo procedimento di gara, responsabile unico del procedimento/direzione dei lavori/direttore dell'esecuzione del contratto/collauda, nel rispetto della normativa in materia di contratti pubblici, rimanendo a carico del Comune l'attività amministrativa di assegnazione agli aventi diritto e l'attività finanziaria (introiti/pagamenti); l'Unione provvede ai piani/relazioni di taglio, in collaborazione anche con la Regione in applicazione del Regolamento per l'esercizio degli usi civici del Comune di Bassano del Grappa nonché delle relative delibere attuative di Giunta comunale;
- g. Supporto tecnico-amministrativo per la predisposizione dei bandi/avvisi di gara per l'aggiudicazione in concessione di due Malghe di proprietà comunale, denominate Vallerana e Val Pozzoio;
- h. Supporto tecnico-amministrativo per la predisposizione di nuovi testi regolamentari o di modifica dei regolamenti comunali in materia di usi civici e gestione del patrimonio montano;
- i. Supporto tecnico-amministrativo nella partecipazione a bandi di gara di PSR (Piano di Sviluppo Rurale) per gli investimenti sul patrimonio silvo-pastorale e nella predisposizione delle relative domande di accesso ai contributi pubblici.

### **3. Rapporti finanziari**

Il Comune riconosce all'Unione un corrispettivo forfettario annuo di € 2.000,00 (euro duemila/00), sulla base delle stime di ore del personale e spese generali concordate da corrispondere in un'unica soluzione entro il 30 settembre di ogni anno.

Entro il 28 febbraio di ogni anno il Comune trasferisce all'Unione gli importi approvati e finanziati anche con proventi derivanti dagli accantonamenti ordinari a titolo di miglorie boschive e pascolive per la realizzazione da parte dell'Unione di progetti di migloria boschiva e pascoliva.

Gli importi di cui alla presente convenzione si intendono al netto degli oneri fiscali se dovuti.

### **4. Programmazione Adempimenti Controllo**

L'Unione presenta annualmente una relazione tecnico-economica sulle attività svolte nell'anno precedente e un proprio programma di interventi, entro comunque il 28 febbraio, da concordare con il Comune sulla base delle indicazioni del Piano di riassetto forestale dei beni silvo-pastorali di proprietà del Comune e di ogni altra informazione e/o segnalazione acquisita, anche attraverso i Consigli di Quartiere interessati, e delle risorse finanziarie messe a disposizione dal Comune.

Con cadenza almeno annuale, e comunque ogni qualvolta se ne ravvisasse la necessità, è previsto un incontro tra le parti presso la sede dell'Unione per consultazioni e verifiche in merito all'attuazione della presente convenzione, alla gestione del programma operativo dell'esercizio ed alla risoluzione di eventuali controversie concernenti l'interpretazione delle norme del presente atto o quant'altro vorrà essere discusso in merito alla convenzione medesima.

Il Comune si impegna a fornire all'Unione tutte le informazioni utili per il corretto svolgimento delle attività della presente convenzione.

Per tutta la durata della presente convenzione il Comune individua e comunica all'Unione le strutture ed i referenti per le rispettive attività. Tali individuazione e comunicazione devono avvenire contestualmente alla sottoscrizione della presente convenzione.

Il Comune svolge l'attività di vigilanza e controllo sul corretto espletamento della presente convenzione e si riserva di attivare, a proprie spese, indagini conoscitive, finalizzate a verificare l'efficacia e l'efficienza delle attività prestate inerenti al proprio patrimonio silvo-pastorale. L'Unione presta al Comune ogni collaborazione nell'espletamento delle attività di cui sopra.

#### **5. Modificazioni consensuali**

Le parti possono in qualsiasi momento procedere di comune accordo ad aggiornamenti e revisioni della presente convenzione che si rendessero necessari in seguito alla modificazione del quadro normativo di riferimento.

Tali modifiche dovranno risultare sottoscritte dalle parti.

#### **6. Responsabilità per danni**

L'Unione solleva il Comune da ogni responsabilità per danni cagionati a persone o cose da personale proprio in conseguenza dell'esecuzione della presente convenzione.

#### **7. Durata**

La presente convenzione ha una durata di anni 5 (cinque), con decorrenza dal 1° gennaio 2018.

Alla scadenza le parti possono disporre il rinnovo.

#### **8. Recesso**

La presente convenzione può essere risolta anzitempo dal Comune per gravi inadempienze dell'Unione previa contestazione formale degli addebiti.

Ciascuna delle parti può recedere prima della scadenza, con preavviso scritto tramite p.e.c. di 6 (sei) mesi, per esigenze di pubblico interesse.

#### **9. Tutela dei dati personali**

I dati personali conferiti ai fini dell'esecuzione della presente convenzione saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte dell'Unione nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente atto.

#### **10. Controversie**

Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione della presente convenzione sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Le controversie sono comunque sottoposte ad un previo tentativo di risoluzione in via bonaria. All'uopo, fermo restando quanto previsto all'art. 2, ciascuna delle parti comunica all'altra le proprie motivate doglianze con l'impegno di raggiungere un accordo nel termine massimo di trenta giorni dalla data del fatto oggetto di controversia.

Decorso inutilmente detto termine, la parte sarà libera di adire le competenti sedi giudiziarie.

### **11. Disposizioni finali**

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si applicano i principi del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili.

L'Unione è tenuta all'osservanza di tutte le normative comunitarie, statali e regionali, leggi, decreti, regolamenti, in particolare Regolamento per l'esercizio degli usi civici del Comune di Bassano del Grappa, Disciplinare tecnico economico per l'utilizzo dei pascoli montani, Piano di riassetto forestale dei beni silvo-pastorali, atti di concessione-convenzione Malghe di proprietà comunale, deliberazioni e prescrizioni vigenti, in particolare e de iure condendo in materia agro-forestale, contratti pubblici, personale e di sicurezza sul lavoro e quindi anche indipendentemente da specifici rinvii della presente convenzione.

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26.04.1986, n. 131, a cura e spese della parte richiedente.

Il presente atto è altresì, esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella allegato B) del D.P.R. 26.10.1972, n. 642.

Il presente atto, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del D.lgs. 07.03.2005, n. 82, con firma elettronica avanzata ovvero con altra firma elettronica qualificata.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_  
Letto, confermato e sottoscritto.

**PER L'UNIONE MONTANA VALBRENTA**

\_\_\_\_\_

**PER IL COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA**

\_\_\_\_\_

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
Renato Altobelli

IL SEGRETARIO GENERALE  
Anna Maria

---

*Copia su supporto informatico, costituita da un esemplare e da numero \_1\_ allegati per complessive numero\_12\_ facciate, conforme all'originale di documento formato dal Comune di Bassano del Grappa su supporto analogico, ai sensi dell'articolo 23 - ter del Decreto legislativo n. 82/2005.*

*Bassano del Grappa, 3 novembre 2017*

*Firmato digitalmente dall'incaricato  
Ida Canton*